

COMUNE DI BRUGNATO
Provincia di La Spezia

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 3 DEL 07-01-2022

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

Oggetto: AFFIDAMENTO LOCALI ASILO NIDO-PROVVEDIMENTO.
--

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATE:

- la D.G.C. nr. 42 del 2/9/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale l'Amministrazione Comunale nella situazione attuale ha espresso l'indirizzo seguente:
di approvare che, nelle more della predisposizione della procedura di selezione per la gestione dell'asilo nido, i locali vengano affidati in uso gratuito ad un operatore qualificato affinché assicuri un servizio di "baby parking" conforme a quanto previsto dalla normativa della Regione Liguria;
di stabilire che tale operatore economico gestirà il servizio di baby parking in attività propria d'impresa e che nulla sarà dovuto dal Comune di Brugnato a titolo di indennizzo o sostegno, i rapporti economici interverranno solo tra il soggetto gestore e le famiglie, il Comune si obbliga a fornire i locali operativi per il servizio;
di limitare la durata del servizio di baby parking per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario della struttura;
di demandare agli uffici amministrativi l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare la struttura al fine dell'erogazione del servizio, previa acquisizione del parere positivo riguardo la struttura da parte dell'ufficio patrimonio;
- la determinazione n. 165 del 17/09/2021 con la quale venivano affidati i locali dell'Asilo Nido alla ditta Coop Selios, con sede legale in Via Gramsci, 54/S a Reggio Emilia, P.I. 01164310359, fino al 30/11/2021;
- la D.G.C. n. 61 del 12/11/2021 con la quale è stato approvato il nuovo bando di gara per l'affidamento del Servizio di Asilo Nido;
- la determinazione n.233 del 24/11/2021 è stata avviata la procedura aperta art.60 D.Lgs.n.50/2016 per l'affidamento in concessione della gestione dell'asilo nido;
- la determinazione n.271 del 29/12/2021 con cui è stato preso atto della gara sudetta andata deserta;

ATTESO che, nelle more di affidamento della gestione del servizio, occorrerà procedere nuovamente alla proroga del contratto di locazione stipulato in data 22/09/2021, ai sensi della suddetta determinazione n.165/2021, per il periodo 10/01/2022-31/03/2022;

CONSIDERATO che, gli indirizzi della Giunta comunale si distinguono rispetto alla precedente gestione riformulando il rapporto tra Comune e Gestore, superando la concessione di servizi e definendo più propriamente la concessione dei locali ai fini di utilizzarli per i servizi sociali ed in particolare per quelli rivolti alla prima infanzia;

CONSIDERATO che il precedente appalto prevedeva la corresponsione da parte dell'Ente all'appaltatore di 795,00 euro mensili a titolo di contributo per le funzioni svolte in supposta condizione di antieconomicità;

ACQUISITO dal Responsabile del Patrimonio conferma che l'istruttoria per l'affidamento dei locali dell'asilo nido in locazione ha determinato l'ipotesi di un canone mensile stimato in 724 euro;

RICHIAMATA la già citata delibera di Giunta comunale n. 42 del 2/9/2021 che disponeva nelle more della gara di affidamento dei locali per il servizio di asilo nido la necessità di individuare un operatore esperto che potesse erogare temporaneamente il servizio in corso di affidamento;

CONSIDERATO che i contratti di compravendita o locazione di immobili stipulati dalle pubbliche amministrazioni sono sottratti all'applicazione delle norme codicistiche, infatti, non avendo il contratto ad oggetto lavori, servizi o forniture, l'amministrazione procedente agisce iure privatorum, al di fuori dell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici. Inoltre, diversamente dagli appalti, il contratto di affitto è riconducibile nel novero dei contratti attivi, secondo la tradizionale distinzione operata dalla legge di contabilità generale dello Stato. Per completezza si rileva che l'ipotesi non ricade neppure nella definizione di cui alla lett. a) dell'art. 17 del codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) concernente gli appalti e le concessioni di servizi esclusi, giacché la stessa si riferisce solo alle fattispecie nelle quali la stazione appaltante stipula un contratto di locazione nella veste di conduttore. Inoltre, anche a voler inquadrare la fattispecie de quo come concessione, in quanto gestione di un servizio di rilevanza pubblica (asilo nido e servizi per l'infanzia) con un ritorno economico significativo, si ricorda che le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni aventi ad oggetto attività non contemplate nell'all. II, tra cui i servizi sociali, culturali e sportivi. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica (art. 4);

VISTA la richiesta effettuata alla Cooperativa Sociale Coopselios, Prot.n.59 del 03/01/2022 con la quale si chiedeva la disponibilità alla continuazione del servizio in essere agli stessi atti e condizioni fino al 31/03/2022, nelle more dell'esecuzione della gara di affidamento definitivo dei locali;

RITENUTO necessario affidare i locali per attivare un servizio di custodia dei minori in età prescolare per garantire un servizio fondamentale nel supporto delle famiglie;

VISTA la comunicazione di Coopselios con la quale esprime la disponibilità ad accettare la proroga del contratto in essere fino al 31/03/2022, come da Prot.n.154 del 07/01/2022;

VISTI:

- il D.Lgs. 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii. ed in particolare gli articoli 107, 109, comma 2, 151, comma 4, 183 e 191, 192 e l'art. 147-bis;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii. (Nuovo Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l'art. 4;

VISTO il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm. ed ii. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VISTI altresì:

- lo statuto del Comune e in particolare le disposizioni sulle funzioni dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, in quanto applicabile;
- il vigente PTPCT del comune;

VISTO il bilancio di previsione 2022/2024, approvato;

DATO ATTO che la ditta si impegna a produrre la dichiarazione di attestazione del rispetto dell'obbligo di cui al citato articolo 26, c. 3, L. 23.12.1999 n. 448, rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come previsto dal comma 3 bis del sopra citato articolo;

VISTA la dichiarazione sostitutiva del DURC O DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 46 comma 1, lettera p) del DPR 28/12/2000 n. 445 e per effetto della legge 12 luglio 2011 n. 106, articolo 4 comma 14 bis, risulta regolare;

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni;

DATO ATTO del rispetto dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di prorogare il contratto di affitto locali dell'asilo nido alla ditta Coop Selios, con sede legale in Via Gramsci, 54/S a Reggio Emilia, P.I. 01164310359, nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento degli stessi locali per il servizio di asilo nido, per il periodo 10/01/2022-31/03/2022;
2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il servizio di assistenza dei servizi di prima infanzia;
 - l'oggetto del contratto è l'uso dell'immobile dell'asilo nido;
 - valore stimato della concessione per il periodo di riferimento €2.172,00;
 - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 - secondo le condizioni economiche previste dalla D.G.C. nr. 42/2021, l'importo dovuto di €2.172,00 euro è considerato compensato quale contributo per l'attivazione del servizio temporaneo, ritenuto obiettivo dell'Amministrazione comunale garantire il servizio per la fascia prescolare;
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
6. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che:
 - tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.brugnato.sp.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Luigi Perrone)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e la stessa è presente nel Registro delle Pubblicazioni.
BRUGNATO, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Luigi Perrone